

Rep. 63623

Racc. 13406

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di ottobre, in Milano, via Vasari, 15, alle ore dieci e minuti trenta

12 ottobre 2022

Avanti a me, dottor Anita Varsallona, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE LA SIGNORA:

- SHAMMAH Ruth Andréé, nata a Milano il 25 giugno 1948, domiciliata per la carica in Milano, via Pier Lombardo, 14, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "TEATRO FRANCO PARENTI - SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE", società costituita in Italia e di nazionalità italiana, con sede legale in Milano, via Pier Lombardo n. 14, n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano e codice fiscale 01535330151, R.E.A. MI - 844688.

Detta comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, nella sua citata qualità, mi richiede di assistere e di verbalizzare le deliberazioni che verranno assunte dall'assemblea della predetta società, riunitasi in questo giorno, luogo ed ora, in seconda convocazione, giusta preventivo avviso inviato mediante mail e raccomandate a mano in data 20 settembre 2022 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- modifica dello Statuto ai sensi D.M. n.71 dell'1/7/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

- varie & eventuali.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi di statuto e comunque su designazione unanime dei presenti la comparente sopra generalizzata, la quale constata e fa constatare:

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti tutti i membri, nelle persone della Presidente, comparente e dei consiglieri Michele Candonato e Vogel Raphael Tobia;

- che del Collegio Sindacale sono collegati in video conferenza il Presidente dr. Teresio Molla e il sindaco effettivo dr. Pasquale Miracolo, assente giustificato il sindaco effettivo dr. Luca Cassiani.

- che sono presenti n. 20 soci su 32;

- che pertanto l'assemblea, essendo stata convocata, è regolarmente costituita e idonea a deliberare sul suddetto ordine del giorno ai sensi di legge e di statuto.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea la necessità di adeguare lo Statuto sociale alla normativa sopravvenuta in materia di spettacolo dal vivo e relativa ai teatri di rilevante

*Registrato
a Milano 4
il 27/10/2022
al n.87409
Serie 1T
Euro 356,00*

interesse culturale, segnatamente adeguando il contenuto alle previsioni di cui all'articolo 12 del D.M. 25 ottobre 2021 numero 377, che ha modificato l'articolo 12 del D.M. 27 luglio 2017 n.332, decreto che aveva a sua volta novellato quanto previsto dal D.M. n. 71 dell' 1 luglio 2014.

Il Presidente prosegue informando che occorre in particolare modificare gli articoli 38 e 42 relativi alla nomina del Direttore del Teatro e alla disciplina della revisione legale dei conti; aggiunge che i criteri di parità di accesso alle cariche, già contemplati nello statuto agli artt. 35.1 e 36, devono essere esplicitati anche all'art. 42.2.

Il Presidente legge all'assemblea gli articoli contemplanti le proposte modifiche e invita l'assemblea a deliberare in merito a tutto quanto proposto.

L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità
delibera

- di adeguare lo Statuto sociale, come richiesto dal Ministero dei Beni Culturali, alla sopravvenuta normativa in materia, modificando nel senso proposto gli articoli 38 e 42 che, dopo l'iscrizione del presente verbale nel Registro delle Imprese, assumerà il seguente nuovo letterale tenore:

Articolo 38

Organi delegati

38.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

38.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

38.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

38.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

38.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

38.6 L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

38.7 Il Direttore del Teatro può effettuare prestazioni artistiche (nuove o riprese prodotte o coprodotte) per al massimo tre spettacoli ivi rappresentati e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e

prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 n.332 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.

ARTICOLO 42

Collegio sindacale e Controllo Contabile

42.1 Quando obbligatorio, ai sensi dell'art. 2543 C.C., viene nominato il Collegio Sindacale, sempreché l'assemblea non ritenga di comunque istituirlo.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, sull'osservanza delle finalità sociali dell'impresa ed esercita, altresì, il controllo contabile.

42.2 L'assemblea, nel rispetto dei criteri di parità di accesso previsti dalla legge, elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, il compenso dei Sindaci, che sono rieleleggibili.

42.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

42.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

42.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

42.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 28.1 del presente statuto.

42.7 Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ove sia nominato un Collegio di Revisori il Presidente dovrà

essere designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

- di allegare al presente verbale, previa approvazione e sottoscrizione del componente e di me Notaio, sotto la lettera "A" lo statuto modificato in seguito a quanto sopra deliberato;

- di autorizzare la componente ad apportare al presente atto e allegato statuto ogni eventuale modifica richiesta dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e alle ore undici e minuti trenta si chiude e si firma il presente verbale.

La componente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Richiesto io Notaio, ho redatto il presente verbale, scritto a mano e a macchina da me Notaio e da me letto alla Componente che lo ha approvato. Occupa tre fogli per pagine otto e quanto fin qui della nona.

F.to Andrée Ruth Shammah

F.to Anita Varsallona Notaio

Allegato "A" dell'Atto Rep. 63623 Racc. 13406

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. **E'** costituita la società cooperativa denominata:

**"TEATRO FRANCO PARENTI - SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA
SOCIALE"**

La società è Cooperativa a mutualità prevalente ed è iscritta nell'apposito Albo.

Oltre alle regole contenute nell'atto costitutivo alla Cooperativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. 24 marzo 2006 n.155, del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni.

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede in MILANO.

L'assemblea ordinaria delibera l'istituzione o la soppressione di filiali o succursali, unità locali, nonché il mutamento di indirizzo, che verrà comunicato a cura dell'Organo Amministrativo, alle competenti autorità.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La Cooperativa non ha scopo di lucro ed assicura i benefici della mutualità senza perseguire scopi speculativi. Esercita in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale diretta a realizzare finalità di interesse generale.

La Cooperativa svolge l'attività prevalentemente in favore dei terzi utenti di servizi, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e dei servizi da parte dei soci.

La Cooperativa può, in misura non prevalente, operare e svolgere la propria attività anche nei confronti e con la collaborazione di terzi non soci, purché non venga vanificata la finalità di mutualità prevalente.

3.2 - La Cooperativa si prefigge l'obiettivo di promuovere ed organizzare attività di ricerca ed erogazione di servizi culturali in particolare finalizzati a divulgare la cultura in tutte le sue forme senza confini di genere e l'arte dello spettacolo, attraverso ogni forma di rappresentazione e di diffusione, incluse le attività sportive e tutte quelle che riguardano il benessere e sono incentrate sull'attività fisica e artistica.

3.3 La Cooperativa si prefigge l'obiettivo di promuovere ed organizzare attività educative e di formazione ai sensi della Legge n.53/2003 , con riferimento a

- lo sviluppo dell'attività motoria e delle competenze

ludico-sportive;

- interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti, in particolare fornendo a istituzioni scolastiche pubbliche e private attività di supporto quali esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stages*.

3.4 La Cooperativa ha come finalità la conservazione, la valorizzazione, la trasmissione dei saperi performativi del Teatro e dello spettacolo e la loro innovazione attraverso la sperimentazione e la ricerca.

L'attività sociale sarà svolta tramite

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali aventi carattere artistico, culturale e sociale tendenti a diffondere l'arte teatrale fra i più vasti strati popolari;
- b) la produzione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, rassegne e festival nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport e della cultura in genere, anche in collaborazione con enti pubblici o privati che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi statutari;
- c) la realizzazione di programmi di studio, formazione, didattica e specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport, della cultura in genere;
- d) l'organizzazione di corsi, *stages* e laboratori per professionisti e di formazione ricorrente e permanente, anche in collaborazione con Università, Scuole di ogni ordine e grado, Centri di produzione e ricerca italiani e stranieri, per la conoscenza, diffusione e la valorizzazione delle tecniche di espressione teatrale come strumenti pedagogici, di sollecitazione cognitiva e formativi in generale;
- e) la promozione e realizzazione di attività formative, propedeutiche all'arte, alla cultura, allo sport e alle professioni teatrali attraverso corsi specifici, attività di laboratorio pratico, programmi di perfezionamento dei percorsi curriculari, lo sviluppo di scambi internazionali di docenti e studenti;
- f) la valorizzazione delle capacità artistiche dei lavoratori dello spettacolo, offrendo ai medesimi opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'avviamento alla professione delle giovani generazioni;
- g) la gestione di teatri, cinema e spazi culturali per l'esercizio e l'espansione della propria attività e l'adempimento dei fini statutari;
- h) la gestione, direttamente o tramite operatori specializzati di attività sportive e di balneazione nonché ludiche e di intrattenimento

- i) l'istituzione di concorsi e premi nei settori della letteratura, del teatro, della musica, della danza, dello sport e della cultura in genere;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, di pubblicazioni editoriali interessanti il teatro, lo spettacolo ed in genere la cultura (con esclusione della pubblicazione di quotidiani), prodotti audiovisivi, multimediali, di contenuto culturale, scientifico, didattico e sociale;

3.3. La Cooperativa potrà:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, gruppi cooperativi paritetici, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni;
- partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà nel mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e dell'arte;
- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;
- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, salva la finalità di mutualità prevalente.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 ma può essere prorogata o anticipatamente sciolta con le procedure di legge.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società istituirà apposito libro, o sezione di libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale, azioni e patrimonio sociale

6.1 Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di euro 25,80 (venticinque virgola ottanta) ciascuna.

Nessun socio può avere azioni il cui complessivo valore nominale superi la somma di Euro 100.000 (centomila).

6.2. Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale variabile;
- b) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma di statuto;
- c) da eventuali riserve straordinarie.
- d) da qualunque donazione che pervenga alla Cooperativa per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

6.3. Le riserve non possono essere assegnate ai soci né durante la vita della società né all'atto del suo scioglimento.

Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari.

6.4. I soci cooperatori, gli altri soci e i dipendenti possono effettuare finanziamenti alla società purché nei termini e secondo i criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, osservate le norme di legge.

La remunerazione di tali finanziamenti non può essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7. La società può, ai sensi dell'art. 2526 C.C., emettere a favore di soci cooperatori o volontari, strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.

Articolo 8

Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Considerata la qualifica di impresa sociale :

è fatto divieto di distribuire dividendi ai sensi dell'art. 2514 comma 1, lett a) c.c. ;

è fatto divieto di distribuire gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi dall'art. 2514, comma 1, lett.

a), c.c.;

è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 9

Obbligazioni

9.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

9.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

9.3 L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare le seguenti regole:

a) il prestito non deve eccedere l'ammontare massimo previsto dall'art. 2412 C.C.

b) il prestito deve essere offerto in sottoscrizione con precedenza ai soci nel seguente ordine:

soci cooperatori, soci volontari, dipendenti, terzi.

Articolo 10

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c., purché rientrante nell'oggetto sociale.

Articolo 11

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 12

Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili solo a soci o a soggetti idonei a divenirlo, purché in possesso dei necessari requisiti, osservato il periodo minimo di permanenza nella società.

Gli acquirenti delle azioni devono presentare domanda scritta di ammissione a socio e devono ottenere l'assenso degli Amministratori.

Il trasferimento non può aver luogo se l'Organo Amministrativo avrà segnalato, con parere motivato espresso e comunicato entro sessanta giorni dalla pervenutagli richiesta di ammissione, l'inidoneità del cessionario ad assumere la qualifica di socio.

Si applica per la trasferibilità delle azioni l'art. 2530 C.C..

La Cooperativa può acquistare o rimborsare proprie azioni ai sensi dell'art. 2529 C.C..

Gli eredi o successori del socio defunto subentrano nella sua partecipazione sociale se in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa.

Anche essi devono presentare domanda scritta di ammissione a socio e ottenere l'assenso degli amministratori ai sensi del presente articolo.

Articolo 13

Dei Soci

13.1 - I soci si distinguono in:

- soci operatori;
- soci volontari.

tutti aventi diritto di voto nei limiti di legge e di statuto.

Sono soci operatori i titolari di azioni della Cooperativa che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica.

13.2. Essi devono possedere i seguenti requisiti per l'ammissione alla Cooperativa:

- comprovata esperienza pregressa in attività previste tra gli scopi statutari della Cooperativa;
- maggiore età, secondo la legislazione italiana;
- residenza o stabile domicilio in Italia;
- assenza di situazioni che comportino l'esclusione da socio;

13.3. I soci operatori possono essere esclusivamente persone fisiche e persone giuridiche pubbliche o private od enti i cui statuti prevedono il finanziamento o lo sviluppo della cooperazione sociale, o che almeno con essa non contrastino.

Possono essere soci operatori solo coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono soci volontari coloro che sono ammessi nella società Cooperativa, purché nei limiti numerici previsti dalla legge, ma non hanno diritto a retribuzione per le loro prestazioni a favore della Cooperativa.

I soci volontari non possono complessivamente superare la metà del numero totale dei soci operatori.

13.4 - La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento od esclusione e per altri motivi di legge e di statuto.

13.5. - Chi desidera diventare socio operatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza e codice fiscale, nonché altri dati, non sensibili, richiesti dall'Organo Amministrativo, oltre alla dichiarazione analitica circa il possesso dei positivi requisiti necessari per i soci;
- b) la propria attività da svolgere in relazione alle

finalità della Cooperativa o l'intenzione di avvalersi delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa;

c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere e versare;

d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte, comportante anche l'obbligo a non recedere dalla società prima di un semestre dall'iscrizione a libro soci.

La domanda di ammissione a socio volontario deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con l'esclusione di quanto previsto alla precedente lettera b).

Sull'accoglimento delle domande decide l'Organo Amministrativo della società. Il provvedimento di accoglimento viene comunicato all'interessato e annotato a Libro Soci. Il provvedimento di rigetto motivato viene comunicato all'interessato entro sessanta giorni unitamente alla motivazione.

Si applica l'art. 2528 C.C.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Articolo 14

Recesso ed esclusione del socio.

14.1 Hanno diritto di recedere, purché per tutte le azioni possedute, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società, anche se in presenza di altro scopo prevalentemente mutualistico;

b) la trasformazione della società o la trasformazione in società Cooperativa a mutualità non prevalente;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto;

g) l'eliminazione della causa di recesso previste all'articolo 14.2 del presente statuto o l'eliminazione della clausola di libera trasferibilità delle azioni, nei limiti del precedente articolo 11;

h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi

previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 22.3 del presente statuto (introduzione e soppressione di clausole compromissorie).

14.2 Possono altresì recedere dalla società i soci cui sia stato illegittimamente negata la cessione di azioni.

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

14.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

14.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del

socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

14.6 L'Organo Amministrativo delibera l'esclusione del socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e negli altri casi previsti degli art. 2531 e 2533 C.C.;
- b) che in qualunque modo danneggia materialmente la società;
- c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
- d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento per i soci, deliberato dalla Cooperativa, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 15

Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

- a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo delle azioni sottoscritte e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo azioni il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2528 C.C., tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- b) ad osservare lealmente lo statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, dell'Organo Amministrativo e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto.

Il rapporto con i soci volontari sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 16

Competenze dell'assemblea ordinaria. - Regolamenti.

16.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e nelle materie non riservate all'assemblea straordinaria.

16.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

16.3 Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 17

Competenze dell'assemblea straordinaria

17.1 Sono di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 33.3 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 18

Convocazione dell'assemblea

18.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

18.2 L'assemblea è convocata nella Regione in cui è la sede della Cooperativa.

Le assemblee speciali o separate possono essere convocate anche in altre Regioni italiane.

18.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

18.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi

eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi dell'articolo 29.2 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

18.5 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea, con lettera raccomandata o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'assemblea può alternativamente essere convocata anche mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su un quotidiano avente ampia diffusione nel Comune in cui è la sede sociale.

Articolo 19

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

19.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

19.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 20

Assemblea totalitaria

20.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentata la totalità dei soci e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

20.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 21

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto.

21.2 L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci rappresentati.

21.3 L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o

che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 22

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

22.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà dei voti spettanti ai soci.

22.2 In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti ai soci per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) le modificazioni di clausole relative a mutualità prevalente, di cui all'ultimo comma dell'art. 2514 C.C.;
- h) negli altri casi previsti da legge.

22.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 del presente statuto.

Articolo 23

Norme per il computo dei quorum

23.1 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

23.2 Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

23.3 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

23.4. Le azioni prive di diritto di voto non si computano nel "quorum" costitutivo.

Articolo 24

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo degli aventi diritto a voto hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 25

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

La presidenza dell'assemblea accerta, anche a mezzo di scrutatori, la legittimazione a partecipare e a votare dei soci presenti, iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e aventi diritto a voto. Gli altri soci possono assistere.

Articolo 26

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

26.1 Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante i delegati previsti dall'art. 2539 C.C.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

26.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

26.3 La stessa persona non può rappresentare più di dieci soci.

26.4 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti o a membri degli organi di controllo della società.

Articolo 27

Presidente e segretario dell'assemblea. - Verbalizzazione.

27.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

27.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

27.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

27.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il

potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

27.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

27.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 28

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

28.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

28.2 E' ammesso il voto per corrispondenza , la cui disciplina è contenuta nell'articolo 29.2 del presente statuto.

28.3 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, (anche in Comuni diversi dal luogo di riunione principale) contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

28.4 In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

Articolo 29

Modalità di voto

29.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

29.2 Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto, ai sensi dell'art. 2538 C.C.;
- e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
 - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
 - al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;
- h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

Articolo 30

Assemblee separate e speciali

30.1 Sono tenute assemblee separate nei casi previsti dall'art. 2540 C.C.

Sono ammesse assemblee speciali per i titolari di strumenti finanziari e obbligazioni.

30.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali separate e dei titolari di strumenti finanziari.

30.3 L'assemblea:

- a) nomina e revoca il rappresentante;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria ;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- e) delibera sulle altre materie di interesse comune.

30.4 La convocazione del rappresentante comune

dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

30.5 La procedura della assemblea separata o speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

30.6 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

30.7 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

30.8 Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

30.9 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

30.10 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 31

Annullamento delle deliberazioni assembleari

31. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando sia raggiunto il cinque per cento degli aventi diritto al voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 32

Partecipazione dei lavoratori e dei destinatari delle attività

32.1 I lavoratori a qualunque titolo prestino la loro opera hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione sulle decisioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro nei termini e con le modalità che vengono specificate nei regolamenti o concordati dagli organi di amministrazione con i loro rappresentanti.

32.2 I destinatari delle attività devono essere informati e consultati sulla qualità dei servizi prodotti e scambiati nelle forme che vengono stabilite dagli organi amministrativi.

Articolo 33

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

33.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

33.2 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) cessione dell'unica azienda sociale;
- b) assunzione di partecipazioni in altre società Cooperative

aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 20% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

33.3 L'organo amministrativo ha competenza concorrente con l'assemblea in materia di:

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- b) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

Articolo 34

Divieto di concorrenza

34 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 35

Composizione dell'organo amministrativo

35. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo le determinazioni dell'assemblea.

35.1 La composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Articolo 36

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

36.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, nel rispetto dei criteri di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e dei criteri fissati dal Decreto Ministeriale 25 ottobre 2021 n. 377.

36.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

36.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea .

36.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

36.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

36.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 37

Presidente del consiglio di amministrazione

37.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

37.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

37.3 Il consiglio può nominare un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 38

Organi delegati

38.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

38.2 Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

38.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

38.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

38.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

38.6 L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

38.7 Il Direttore del Teatro può effettuare prestazioni artistiche (nuove o riprese prodotte o coprodotte) per al massimo tre spettacoli ivi rappresentati e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, ai sensi del D.M. 27 luglio 2017 n.332 e successive modifiche e integrazioni.

Eventuali riprese di spettacoli prodotti nelle precedenti stagioni possono essere rappresentate in tournée presso altri teatri in Italia e all'estero senza alcuna limitazione.

Articolo 39

Delibere del consiglio di amministrazione

39.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le

volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale, se nominato, o anche da almeno due dei consiglieri di amministrazione.

39.2 La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

39.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

39.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

39.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 28.1 del presente statuto.

39.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

39.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

39.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 40

Rappresentanza sociale

40.1 La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

40.2 Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Oltre al direttore generale ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

40.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 41

Remunerazione degli amministratori

41.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio

ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

41.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

41.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

41.4 Ai componenti l'Organo Amministrativo potrà essere corrisposto anche un emolumento a titolo di trattamento di fine mandato proporzionale ai compensi annui percepiti, con possibilità di accantonarlo anche sotto forma assicurativa, e da determinarsi dall'assemblea dei soci.

Articolo 42

Collegio sindacale e Controllo Contabile

42.1 Quando obbligatorio, ai sensi dell'art. 2543 C.C., viene nominato il Collegio Sindacale, sempreché l'assemblea non ritenga di comunque istituirlo.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, sull'osservanza delle finalità sociali dell'impresa ed esercita, altresì, il controllo contabile.

42.2 L'assemblea, nel rispetto dei criteri di parità di accesso previsti dalla legge, elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, il compenso dei Sindaci, che sono rieleleggibili.

42.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

42.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

42.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

42.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui

all'articolo 28.1 del presente statuto.

42.7 Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da Sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ove sia nominato un Collegio di Revisori il presidente dovrà essere designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Articolo 43

43.1 Il Collegio Sindacale, oltre ai compiti di legge, esercita le seguenti funzioni:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

43.2 I Sindaci cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

Articolo 44

Bilancio e utili

44.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli amministratori devono redigere al termine dell'esercizio il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Gli amministratori debbono inoltre redigere il bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

44.2 Non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, comunque denominati, in favore di amministratori e soci, anche in forma indiretta.

Si considera distribuzione indiretta utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di

acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiore di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% ai fondi di riserva legale;

b) il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, salva diversa maggiore misura, se imposta da legge;

c) alla riserva straordinaria da reinvestire per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

44.3 Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata a' sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 45

Scioglimento e liquidazione

45.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale; salvo il reintegro di esso o l'adeguamento dello statuto alle norme relative alla società a responsabilità limitata;

e) per deliberazione dell'assemblea;

f) per le altre cause previste dalla legge.

45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

45.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

45.4 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale conferito e i dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti, sarà interamente devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, salve le disposizioni di legge.

Articolo 46

Clausola compromissoria

46. Le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e quelle di cui all'art. 1 del D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 5, tra soci ovvero tra soci e la società Cooperativa, ovvero insorte per contrasti tra soggetti dotati di poteri di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, devono essere sottoposte o al tentativo di conciliazione stragiudiziale previsto dagli articoli 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003 o alla procedura prevista dall'art. 37 dello stesso Decreto, affidati ad un organismo di conciliazione avente sede legale in Milano, a scelta della parte più diligente.

Qualora per qualsivoglia causa il tentativo di conciliazione non componga o non possa comporre la controversia, questa sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale di tre componenti (di cui uno designato Presidente) o da Arbitro Unico (se ciò richiesto dalla parte più diligente), nominati, entro venti giorni dal fallito tentativo di conciliazione, dallo stesso organismo di conciliazione, ma diversi da chi abbia conosciuto della controversia nel precedente tentativo di conciliazione, il cui procedimento non può, in durata, eccedere i tre mesi.

Si applicano i commi 2, 3 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, ma non il comma 3 dell'art. 37 dello stesso Decreto ed è consentita la devoluzione in arbitrato, dopo il tentativo di conciliazione, delle controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari e le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti.

Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico anche le decisioni circa la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese

legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso; rientrano, altresì, le questioni sulle legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci recedenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

In questi ultimi casi il ricorso alle procedure di cui al presente articolo deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli Arbitri o l'Arbitro Unico decidono, entro centottanta giorni dalla nomina, quali arbitri amichevoli compositori in modo irrituale, con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto al contraddittorio e sempre che non si tratti di caso in cui obbligatoriamente debba intervenire il Pubblico Ministero, pronunciandosi anche sulla ripartizione delle spese di arbitrato.

La sede dell'arbitrato è presso l'Arbitro Unico o presso il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il lodo arbitrale è impugnabile solo ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. n. 5/2003, essendo per altri motivi non impugnabile.

Articolo 47

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme sulle società per azioni.

F.to Andréa Ruth Shammah

F.to Anita Varsallona Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Milano, 28 ottobre 2022